

IL DIRIGENTE

- Visto la comunicazione del Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS) prot 161041 del 04/12/2025 ed acquisite le disposizioni in esso contenute , relativo all'incontro di calcio che si disputerà Sabato 6 dicembre 2025 alle ore 17.30 presso lo Stadio Comunale "Alberto De Cristofaro" tra le compagini FC GIUGLIANO 1928- TEAM ALTAMURA ;
- Rilevata l'esigenza tecnica di procedere ad attuare un dispositivo momentaneo di traffico al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico in occasione dell'incontro di calcio in oggetto indicato con inizio alle ore 17.30;
- Vista la competenza in virtù del Decreto Commissariale n. 373 del 08/05/2025, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente della Polizia Municipale;
- Visto gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della strada) e ss.mm.ii.;
- Visto gli artt. 30 e 31 del DPR n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione del C.d.S);
- Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. , contenente disposizioni sulle competenze del Dirigente

ORDINA

Che SABATO 6 DICEMBRE 2025 venga adottato il seguente dispositivo temporaneo di traffico:

- dalle ore 15.30 e fino a cessate esigenze il circuito podistico adiacente allo Stadio De Cristofaro sia interdetto al transito pedonale;
- dalle ore 15.30 e fino a cessate esigenze sia interdetto il transito veicolare nell'area parcheggio confinante con il palazzetto dello sport (ex Hub vaccinale);
- Che sia istituito divieto di sosta con rimozione dal civico 100 di Via Epitaffio all'intersezione con Via Pigna ambo i lati, dalle ore 15.00 alle ore 20.30

Che la viabilità ordinaria dalle ore 15.30 o comunque da inizio e fine esigenze, così come disposto dall'Autorità di PS, sia modificata, a cura del personale del Comando di P.M., come di seguito riportato:

dalle ore 15.30 e fino a cessate esigenze, la corsia di Via Prolungamento Epitaffio dal civico 55 all'intersezione con Via Pigna sia interdetta al transito veicolare per consentire l'accesso dei tifosi ospiti e delle squadre di calcio;

Che dalle ore 15.30 ovvero dalla chiusura del parcheggio P2, l'accesso ai tesserati, ed al pubblico accreditato avvenga dal lato Hub Vaccinale (fatta eccezione per l'ingresso ai diversamente abili e emittente televisive autorizzate);

Che l'accesso allo Stadio per i tifosi locali, per tutti i settori, avvenga esclusivamente dal lato Hub Vaccinale, ossia da Via Campopannone costeggiando il Palazzetto dello Sport;

Che l'area mercatale sia adibita al parcheggio tifosi locali ed accreditati.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza al Sig. Sindaco, alle FF.OO., al 118 , alle Aziende di Trasporto Pubblico ed alla Direzione Prov.le VV.F. di Napoli.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni, al competente TAR, ai sensi della legge 1034/1971 e s.m.i. o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR n. 1199/1971 s.m.i.

Il Responsabile di Servizio potrà, per sopraggiunte necessità, disporre ulteriori modifiche al dispositivo;

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, tramite il sito internet www.comune.giugliano.na.it.

Dagli Uffici della Polizia Municipale, addì

Il Dirigente

Col. Dr. Luigi De

Simone